

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 80/AV2 DEL 20/01/2015**

**Oggetto: ART.6, COMMA 1, LEGGE 11/08/2014 N°114 – COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO – AUTORIZZAZIONE DR.SSA VIANELLI PATRIZIA, MEDICO PEDIATRA, A FAVORE UOC PEDIATRIA PRESIDIO OSPEDALIERO AV2/JESI**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTE** la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”;

**VISTA** l’attestazione del Dirigente Serv. Controllo Gestione e del Resp.le Procedimento UO Bilancio;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
- 2) Autorizzare la Dr.ssa Vianelli Patrizia, ex Dirigente Medico Pediatra (nata a Staffolo – AN, il 05/12/1949) presso il Presidio Ospedaliero dell’AV2/Jesi, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dalla data del 1° gennaio 2015 - alla collaborazione a titolo gratuito dalla medesima offerta a favore della UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” dell’AV2/Jesi, per la durata massima di un anno a far data dal 01/02/2015, così come previsto nell’Art.6, comma 1, della Legge n°114 dell’11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici Giudiziari”.
- 3) Confermare che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell’AV2, essendo la collaborazione a titolo completamente gratuito.

4) Dare atto che l'autorizzazione medesima è vincolata al puntuale rispetto di tutte le indicazioni specificate nel documento istruttorio, atteso che tanto la indebita corresponsione di rimborsi spese, tanto l'instaurazione di forme surrettizie di rapporto di lavoro in violazione della norma, costituiscono cause di responsabilità amministrativo-contabile.

5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell'art.28 della L.R. n°26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. n°36/2013.

6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

**IL DIRETTORE di AREA VASTA 2  
Dott. Giovanni Stroppa**

**Per il parere infrascritto:**

**U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:**

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della UOC Gestione Personale AV2, attestano che nessuna spesa deriva dall'adozione del presente provvedimento.

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa M. Letizia Paris

UO BILANCIO  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

.....

.....

La presente determina consta di n°5 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO**

Premesso che:

= in esecuzione alla Determina del Dirigente della UO Gestione e Sviluppo Risorse Umane AV2/Jesi n°508 del 01/04/2014 la Dr.ssa Vianelli Patrizia – Dirigente Medico Pediatra (nata a Staffolo (AN) il 05/12/1949) presso il Presidio Ospedaliero dell'AV2/Jesi - è stata collocata a riposo per raggiunti limiti di età – pensione di vecchiaia - dalla data del 1° gennaio 2015;  
= la Dr.ssa Vianelli Patrizia ha chiesto – con nota Prot. n°166330/ASURAV2/JSAOSP/A del 30/12/2014 - di essere autorizzata a svolgere una collaborazione, a titolo gratuito, a favore della UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Carlo Urbani” dell'AV2/Jesi, così come previsto nell'Art.6, comma 1, della Legge n°114 dell'11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari”.

L'Art.5, comma 9, della Legge 07/08/2012 n°135, così come modificato dall'Art.6, comma 1, della Legge n°114 dell'11/08/2014: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari”, stabilisce che:

*“ E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”  
**(comma così modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114 del 2014)***

Al riguardo va premesso che, sulla base della citata normativa, risulta che, sulla base del quadro normativo di riferimento, difettano in modo assoluto i presupposti per legittimare la configurazione di “rapporto di lavoro a titolo gratuito” e conseguentemente è necessario che i rapporti di cui al citato Art.6 c.1 della L. 114/2014 siano intrattenuti dalla P.A. in modo da evitare che possano tradursi in forme surrettizie che dissimolino un rapporto di lavoro vero e proprio, remunerato attraverso la corresponsione di rimborsi spese (Cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania del 13 marzo 2014).

Ciò in quanto diversamente la norma contraddirebbe se stessa, posto che finirebbe per consentire ciò che nell'incipit vieta.

Il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Circolare n°6 del 04/12/2014 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha giustappunto espressamente indicato che le disposizioni sopra citate hanno lo scopo di evitare che il conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza sia utilizzato per attribuire loro rilevanti responsabilità nelle Amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza..

Il rapporto intrattenuto tra la P.A. ed il soggetto in quiescenza non può avere la connotazione di un rapporto di lavoro in senso proprio, considerato che il modello generale di riferimento prevede che l'obbligazione di lavoro sia assunta "mediante retribuzione".

A ciò consegue che la fattispecie prevista dal citato Art.6 comma1 della L. 114/2014 non può che essere ricondotta ad una forma di volontariato "normativamente qualificato", che potrà essere autorizzato soltanto a fronte della sottoscrizione da parte del richiedente di apposita dichiarazione di rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'Amministrazione.

La copertura assicurativa che l'interessato dovrà fornire stipulando il relativo contratto, a propria cura e spese (non rimborsabili), sarà coerente con detto status.

E' preclusa attività operativa dei Medici sul paziente e tanto più l'utilizzo dei ricettari.

E' preclusa, altresì, l'attività certificativa e quant'altro riconducibile ai contenuti del rapporto di lavoro.

Preso atto di tutto quanto sopra - acquisito il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero dell'AV2/Jesi e del Responsabile della UOC di Pediatria dell'Ospedale di Jesi - si ritiene di poter autorizzare la Dr.ssa Vianelli Patrizia alla collaborazione a titolo gratuito dalla medesima offerta, da svolgere a favore della citata Unità Operativa, per la durata massima di un anno, a far data dal 1° febbraio 2015.

Preso atto, altresì, che la Dr.ssa Vianelli Patrizia ha prodotto regolare copertura Assicurativa.

Ribadito che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell'AV2, essendo la collaborazione a titolo completamente gratuito.

Ribadito, altresì, che l'autorizzazione medesima è strettamente vincolata al puntuale rispetto di tutte le indicazioni sopra specificate, atteso che tanto la indebita corresponsione di rimborsi spese, tanto l'instaurazione di forme surrettizie di rapporto di lavoro in violazione della norma, costituiscono cause di responsabilità amministrativo-contabile.

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale"; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".si propone l'adozione della seguente

## **DETERMINA**

- 1) Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
- 2) Autorizzare la Dr.ssa Vianelli Patrizia, ex Dirigente Medico Pediatra (nata a Staffolo – AN, il 05/12/1949) presso il Presidio Ospedaliero dell'AV2/Jesi, collocata a riposo per raggiunti limiti di età dalla data del 1° gennaio 2015 - alla collaborazione a titolo gratuito dalla medesima offerta a favore della UOC di Pediatria del Presidio Ospedaliero "Carlo Urbani" dell'AV2/Jesi, per la durata massima di un anno a far data dal 01/02/2015, così come previsto nell'Art.6, comma 1, della Legge n°114 dell'11/08/2014: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n°90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari".
- 3) Confermare che la presente autorizzazione non comporta alcun onere al Bilancio dell'AV2, essendo la collaborazione a titolo completamente gratuito.
- 4) Dare atto che l'autorizzazione medesima è vincolata al puntuale rispetto di tutte le indicazioni specificate nel documento istruttorio, atteso che tanto la indebita corresponsione di rimborsi spese, tanto l'instaurazione di forme surrettizie di rapporto di lavoro in violazione della norma, costituiscono cause di responsabilità amministrativo-contabile.
- 5) Dare atto, altresì, che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell'art.28 della L.R. n°26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. n°36/2013.
- 6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano  
Il Resp.le del Procedimento  
Sig.ra Francesca Mosca

U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Lorella Pietrella

**- ALLEGATI -**

NESSUN ALLEGATO